METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
ISSN 3103-7305
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • PREVIDENZA E ASSISTENZA
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7390 • pp. 1–8 • §§ 1–26

Riscatto di laurea e decadenza INPS: escluso il termine triennale

English Edition Title: University Degree Redemption and INPS Forfeiture: The Three-Year Limit Excluded

Giacomo Schiantarelli [Autore & Collaboratore Scientifico]
Specialista in amministrazione del personale, gestione paghe e fiscalità operativa — Studio Schiantarelli e Natali S.r.l.
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/giacomo-schiantarelli/

Pubblicato il: 27 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–8 (§§ 1–26)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il contributo esamina l'ordinanza della Cassazione, Sez. Lavoro, 31 marzo 2026, n. 7834 in materia di riscatto di laurea e decadenza INPS. La pronuncia esclude l'applicazione del termine triennale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 al diniego opposto dall'ente sulla domanda di riscatto universitario. Poiché tale istituto serve a costruire la posizione assicurativa mediante riserva matematica, esso integra un rapporto preliminare distinto dalla prestazione pensionistica vera e propria. L'analisi delimita il perimetro della regola rispetto alla decadenza mobile sulle riliquidazioni e chiarisce i controlli operativi su completezza documentale e termine essenziale di versamento ex art. 1457 c.c.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
G. Schiantarelli, Riscatto di laurea e decadenza INPS: escluso il termine triennale, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 27 novembre 2026, art. 7390, pp. 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.24597204, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/27/riscatto-laurea-inapplicabilita-decadenza-inps-cassazione-7834-2026/.

OSCOLA: Giacomo Schiantarelli, 'Riscatto di laurea e decadenza INPS: escluso il termine triennale' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7390, 1–8 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/27/riscatto-laurea-inapplicabilita-decadenza-inps-cassazione-7834-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24597204 accessed 27 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24597204 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24597204) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/27/riscatto-laurea-inapplicabilita-decadenza-inps-cassazione-7834-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/27/riscatto-laurea-inapplicabilita-decadenza-inps-cassazione-7834-2026/en/
AEA JEL Codes:	K31 (Diritto del lavoro e relazioni sindacali); K38 (Diritti fondamentali e tutela della persona)
EuroVoc (UE):	MT 2836 protezione sociale • legislazione in materia di sicurezza sociale [3359]; diritto del lavoro [557]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:7834CIV • ECLI:IT:CASS:2022:12275CIV • ECLI:IT:CASS:2025:5102CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Giacomo Schiantarelli. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

NOTA A SENTENZA • DIRITTO DEL LAVORO & PREVIDENZA E ASSISTENZA

ISSN 3103-7305 • 31 MARZO 2026

Riscatto di laurea e decadenza INPS: escluso il termine triennale

Nota a Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 31 marzo 2026, n. 7834 sull'inapplicabilità dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 alla domanda di riscatto del corso di laurea

DOSSIER PRONUNCIA

AUTORITÀ
Cassazione

PROVVEDIMENTO
Sez. Lavoro, ordinanza 31 marzo 2026, n. 7834

NORME
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 2 • Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13

ESITO
accoglie in parte il ricorso (secondo e terzo motivo), rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano

JEL: K31, K38 • EuroVoc: 3359, 557 • Lettura 12 min

Giacomo Schiantarelli • Specialista in amministrazione del personale, gestione paghe e fiscalità operativa — Studio Schiantarelli e Natali S.r.l.

ISSN 3103-7305

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

La domanda di riscatto della laurea costituisce la posizione assicurativa mediante riserva matematica e resta esclusa dalla decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, fermo il vaglio sui presupposti documentali.

PUNTI CHIAVE DELL'ANALISI

01 Rapporto preliminare assicurativo
Il riscatto della laurea serve a coprire anni di studio privi di lavoro e resta escluso dalla decadenza triennale dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.

02 Confine con le riliquidazioni
Le domande di ricalcolo di pensioni già liquidate restano invece soggette alla decadenza mobile sui ratei anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale.

03 Vaglio documentale e art. 1457 c.c.
Caduta l'eccezione di decadenza dell'art. 47, il rinvio impone di verificare la completezza originaria della domanda e il rispetto del termine essenziale di pagamento della riserva matematica.

04 Presidio del ricorso per cassazione
Il confronto con l'ordinanza n. 26198/2026 mostra che l'errore di merito sull'art. 47 si consolida se il motivo non attacca espressamente tale qualificazione giuridica.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il contributo esamina l'ordinanza della Cassazione, Sez. Lavoro, 31 marzo 2026, n. 7834 in materia di riscatto di laurea e decadenza INPS. La pronuncia esclude l'applicazione del termine triennale di cui all'**art. 47 d.P.R. n. 639/1970** al diniego opposto dall'ente sulla domanda di riscatto universitario. Poiché tale istituto serve a costruire la **posizione assicurativa** mediante riserva matematica, esso integra un **rapporto preliminare** distinto dalla prestazione pensionistica vera e propria. L'analisi delimita il perimetro della regola rispetto alla decadenza mobile sulle riliquidazioni e chiarisce i controlli operativi su **completezza documentale** e termine essenziale di versamento ex art. 1457 c.c.

ABSTRACT (ENGLISH)

University Degree Redemption and INPS Forfeiture: The Three-Year Limit Excluded *– This note examines Order No. 7834 of 31 March 2026 issued by the Labour Section of the Italian Court of Cassation regarding university degree redemption and INPS judicial time limits. The ruling excludes the application of the three-year forfeiture period under Article 47 of Presidential Decree No. 639/1970 to actions challenging INPS refusals of degree redemption applications. Because degree redemption establishes an insurance record through a mathematical reserve, it constitutes a preliminary relationship distinct from pension benefits themselves. The commentary outlines the boundary with mobile forfeiture on pension recalculations and clarifies operational checks concerning evidentiary completeness and essential payment deadlines under Article 1457 of the Italian Civil Code.*

01. INTRODUZIONE: CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, N. 7834/2026 SU RISCATTO DI

LAUREA E DECADENZA INPS

Nella gestione delle posizioni assicurative di lavoratori e professionisti, l'incertezza sui tempi di risposta dell'ente previdenziale può bloccare la pianificazione contributiva per interi anni. Con la pronuncia della **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 31 marzo 2026, n. 7834**[1], la Suprema Corte affronta il rapporto tra **riscatto di laurea e decadenza INPS**. L'ordinanza esclude il termine decadenziale triennale previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970. La regola vale per le azioni giudiziali proposte contro il diniego della domanda di riscatto universitario. La decisione segna un passaggio rilevante per chi cura l'estratto conto previdenziale e assiste gli interessati nelle pratiche amministrative.

§ 2 La questione assume un rilievo sistematico preciso. Spesso l'istituto previdenziale oppone la decadenza giudiziale anche a istanze presentate molti anni prima e definite con provvedimenti tardivi. Ridurre ogni richiesta contributiva nello schema dell'azione pensionistica comporta però una compressione severa della tutela. La Corte separa infatti il diritto alla prestazione già maturata dalla **costituzione della posizione assicurativa** tramite onere economico a carico dell'interessato.

§ 3 L'analisi che segue ricostruisce la vicenda processuale e verifica la tenuta della distinzione tra **rapporto preliminare di riscatto** e prestazioni pensionistiche ordinarie. Il confronto con le decisioni sulla **decadenza mobile** e con un precedente di inammissibilità sullo stesso tema chiarisce i confini effettivi del principio. Sul piano operativo, l'esclusione del termine triennale lascia infatti aperti controlli rigorosi sulla **completezza documentale** e sulle scadenze di versamento.

02. LA VICENDA PROCESSUALE E IL PERIMETRO DEI MOTIVI ACCOLTI

§ 4 Le pratiche amministrative di lunga giacenza generano contenziosi complessi quando l'ente oppone il decorso del tempo tra istanza originaria e ricorso giudiziale. Nel caso esaminato dalla Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 7834/2026[1], un assicurato aveva presentato domanda di calcolo dell'onere di riscatto degli anni universitari il **19 gennaio 1998**. L'INPS aveva poi respinto la richiesta con due provvedimenti dell'**11 agosto 2014** e del **1° ottobre 2014** per carenza documentale. L'interessato ne aveva avuto conoscenza soltanto successivamente, individuata dal primo giudice nella data del **25 maggio 2017**.

§ 5 Il Tribunale di Milano aveva accolto nel merito la domanda di emissione del provvedimento di calcolo. A giudizio del primo giudice, la mancata ricezione del diniego non era imputabile al richiedente. Il triennio decorreva quindi dalla conoscenza effettiva. La Corte d'appello di Milano, con pronuncia depositata il **3 luglio 2019**, aveva invece ribaltato l'esito accogliendo il gravame dell'ente. I giudici di secondo grado qualificavano il riscatto della laurea come **trattamento pensionistico** e dichiaravano maturata la decadenza di tre anni e 300 giorni dalla domanda del 1998.

§ 6 In sede di legittimità, l'assicurato affidava il ricorso a tre censure distinte. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 164, comma 3, c.p.c. per la ritenuta sanatoria della notifica dell'appello tramite costituzione dell'appellato. La Corte ha respinto questa censura giudicandola infondata, oltre che priva di specificità nella riproduzione dell'atto e della ricevuta PEC. Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 435 c.p.c. per notificare il ricorso depositato in appello non ha infatti carattere perentorio, purché restino salvi i termini a difesa prima dell'udienza.

§ 7 Diversa sorte hanno avuto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente dalla Sezione Lavoro. Il secondo mezzo contestava ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la proponibilità per la prima volta in appello dell'eccezione di decadenza previdenziale. Il terzo censurava invece l'individuazione del momento iniziale del termine triennale rispetto alla mancata comunicazione del diniego amministrativo. La Corte ha accolto entrambi i motivi superando il problema del computo temporale e cassando con rinvio alla Corte d'appello di Milano.

03. RATIO DECIDENDI DELLA CORTE E CONFRONTO CON I PRECEDENTI SULLA DECADENZA

3.1 — Distinzione tra posizione assicurativa preliminare e prestazioni pensionistiche

§ 8 Sul piano della gestione contributiva, l'errore di partenza dei giudici milanesi consisteva nell'assimilare il riscatto universitario a una domanda di pensione. La Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 7834/2026[1] smonta tale equiparazione distinguendo l'oggetto specifico dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Questa norma governa infatti le liti sui **trattamenti pensionistici propriamente detti** e sui benefici di **contribuzione figurativa** chiesti per aumentare la futura rendita. Il riscatto del corso di laurea risponde invece a una logica del tutto diversa.

§ 9 La Corte collega l'istituto al versamento della **riserva matematica** prevista dall'art. 13 della legge n. 1338/1962. La regola si innesta nel regime del riscatto universitario ex art. 2 del d.lgs. n. 184/1997. Il meccanismo opera su base onerosa. L'interessato copre così un periodo di studio privo di lavoro subordinato o autonomo. L'azione non mira quindi a ottenere subito una prestazione economica dall'istituto, ma incide su un **rapporto preliminare e autonomo** rispetto a quello previdenziale.

§ 10 Una simile separazione concettuale trova conferma sistematica anche nella ricostruzione della provvista assicurativa in ambito lavoristico. Sul punto si richiama l'analisi di Maria Di Giorgio su questa rivista in tema di prescrizione decennale dei contributi dopo la reintegra[D1]. La formazione dell'estratto conto contributivo segue regole temporali distinte rispetto all'erogazione della prestazione finale. Chi amministra posizioni assicurative deve quindi tenere separata la **costruzione dell'anzianità contributiva** dalla liquidazione del rateo pensionistico.

> ***Il riscatto universitario non eroga un trattamento pensionistico né aggiunge contribuzione figurativa, ma costruisce a titolo oneroso la base assicurativa preliminare che resta estranea alla decadenza triennale dell'art. 47.***

3.2 — Il perimetro dell'art. 47 nelle riliquidazioni pensionistiche: la decadenza mobile

§ 11 Per cogliere i confini dell'esenzione affermata dall'ordinanza n. 7834/2026, occorre confrontarla con l'area applicativa dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Nelle domande di **riliquidazione di pensioni** già riconosciute, opera infatti l'estensione introdotta dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011. Il termine triennale riguarda così anche gli **adempimenti parziali e gli accessori**. Come chiarito da Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 14 aprile 2022, n. 12275[2], la regola vale pure per i trattamenti già in essere. Resta tuttavia esclusa qualsiasi **efficacia retroattiva** anteriore al **6 luglio 2011**.

§ 12 Anche dentro il perimetro proprio dell'art. 47, la tutela del **nucleo essenziale** garantito dall'art. 38 Cost. impedisce effetti totalmente estintivi. Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5102[3] e Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20516[4] confermano il meccanismo della **decadenza mobile**. Il decorso del triennio estingue soltanto le differenze sui **ratei pregressi** oltre i tre anni precedenti la domanda giudiziale, preservando la misura corretta per il futuro. Un analogo confine emerge dall'analisi svolta da Federico Palumbo su questa rivista in tema di pensione Quota 100 e limiti alla ripetizione INPS[D2]. Decadenze e recuperi presuppongono un trattamento ormai liquidato. Nella fase preliminare del riscatto quel presupposto manca del tutto.

3.3 — Il precedente speculare sul riscatto: l'inammissibilità in Cassazione n. 26198/2026

§ 13 Il principio favorevole al contribuente richiede tuttavia una gestione rigorosa sul piano del rito. Lo conferma Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 4 ottobre 2026, n. 26198[5], resa su una vicenda di fatto quasi sovrapponibile. Tre dipendenti dell'istituto avevano presentato domande di riscatto della laurea negli anni 1998 e 1999. Dopo quattordici o quindici anni di giacenza con **pratica segnalata in lavorazione**, l'ente aveva archiviato le istanze per decadenza con forte aumento dell'onere.

§ 14 Anche in quel giudizio la Corte d'appello di Trento aveva applicato la decadenza triennale dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. I giudici di merito avevano così respinto sia la domanda principale sia quella subordinata di risarcimento del danno. Il ricorso giudiziale era stato infatti depositato solo il **10 gennaio 2018**. In apparenza, il presupposto giuridico errato del secondo grado coincideva esattamente con quello poi cassato nella causa milanese. La Sezione Lavoro è tuttavia giunta a un epilogo opposto. Il ricorso è stato dichiarato **inammissibile**. La pronuncia ha disposto la condanna solidale alle spese per 3.000 euro di compensi e 200 euro di esborsi.

§ 15 La ragione del diverso epilogo poggia interamente sulla tecnica di redazione del primo motivo di impugnazione. La rubrica richiamava sì l'errata applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Tuttavia l'**esposizione interna del motivo** non sviluppava alcuna critica giuridica contro l'applicazione della decadenza al riscatto universitario. Le doglianze attaccavano invece soltanto il diniego del risarcimento, sollecitando un **riesame del merito istruttorio** vietato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Anche il secondo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è risultato carente sui requisiti di **specificità e decisività** imposti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.

§ 16 Il raffronto tra le due ordinanze del 2026 offre una lezione operativa immediata per il contenzioso previdenziale. La rubrica formale del motivo non vincola il giudice di legittimità, perché conta esclusivamente il contenuto argomentativo sviluppato nell'illustrazione. Se la difesa devia verso la colpa amministrativa o verso il danno da lievitazione dell'onere senza censurare la **qualificazione dell'art. 47**, la decadenza erronea diventa definitiva.

SENTENZA / AUTORITÀ	ORIENTAMENTO	PRINCIPIO IN SINTESI
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 7834/2026	Favorevole (Accoglie)	Esclude la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 per il riscatto di laurea, che attiene a un rapporto preliminare di costituzione della posizione assicurativa.
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 26198/2026	Inammissibile	Dichiara inammissibile il ricorso su riscatto e ritardo INPS perché l'esposizione omette censure sull'art. 47 e chiede un riesame di fatto precluso.
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 20516/2026	Decadenza mobile	Applica l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 alle riliquidazioni pensionistiche già in essere al 6 luglio 2011 solo sui ratei anteriori al triennio.
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 5102/2025	Decadenza mobile	Limita la decadenza nelle rideterminazioni pensionistiche ai ratei ultratriennali per tutelare il nucleo essenziale del diritto ex art. 38 Cost.
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 12275/2022	Irretroattività	Esclude la decorrenza retroattiva della decadenza introdotta dal d.l. n. 98/2011 prima del 6 luglio 2011 sui trattamenti già liquidati.

04. RISCATTO DI LAUREA E DECADENZA INPS: VAGLIO CRITICO E RICADUTE OPERATIVE

4.1 — Vaglio critico su rinvio, assorbimento processuale e fattispecie di confine

§ 17 La lettura congiunta dell'ordinanza Cassazione, Sez. Lavoro, n. 7834/2026[1] consente di isolare tre profili critici sotto il profilo sistematico. Anzitutto, l'esame unitario del secondo e del terzo motivo lascia irrisolta la questione dell'art. 437 c.p.c. sulla rilevabilità dell'**eccezione di decadenza in appello**. Negando a monte l'applicabilità dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, la Sezione Lavoro non verifica se il giudice di secondo grado avesse ammesso un'eccezione tardiva dell'istituto. Sul piano pratico la scelta è economica, ma non risolve il tema delle **preclusioni processuali** nei giudizi in cui l'art. 47 resta applicabile.

§ 18 Un secondo rilievo riguarda il raccordo normativo sviluppato in motivazione. L'ordinanza fonda il carattere preliminare dell'istituto sul pagamento della **riserva matematica** ex art. 13 l. n. 1338/1962, coerente con la domanda presentata nel gennaio 1998. Il testo non affronta espressamente la variante del riscatto calcolato con il **metodo percentuale contributivo** ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 184/1997. A giudizio di chi esamina la disciplina, la stessa ragione giuridica regge però entrambe le modalità di calcolo. In entrambi i casi l'onere serve infatti a costruire l'**anzianità assicurativa** e non a liquidare una prestazione immediata.

§ 19 Occorre poi tracciare un netto **distinguishing** sulle fattispecie di confine. La regola dell'esclusione dalla decadenza triennale non trova applicazione alle domande di riconoscimento di **contribuzione figurativa** finalizzate a incrementare la pensione futura, come differenziato dalla stessa Corte. Fattispecie diversa è inoltre la richiesta di **riliquidazione di trattamenti già in godimento**, dove l'art. 47 opera secondo la decadenza mobile sui ratei oltre il triennio. Infine, la qualificazione del riscatto come rapporto preliminare non elimina gli effetti dell'incompleto corredo istruttorio né l'onere di versamento tempestivo.

PERIMETRO ESATTO TRA ESCLUSIONE DELL'ART. 47 E DECADENZE RESIDUE

L'esclusione del termine triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 vale per l'azione volta a ottenere l'esame della domanda di riscatto e il calcolo dell'onere, non per le controversie su contribuzione figurativa o riliquidazione di pensioni e neppure dopo la scadenza del termine essenziale per il pagamento della riserva matematica.

4.2 — Come gestire domanda, termine essenziale ex art. 1457 c.c. e difesa contro i rigetti INPS?

§ 20 Esclusa la decadenza triennale dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, la tutela del riscatto di laurea si sposta su due verifiche sequenziali. Occorre anzitutto dimostrare la **completezza documentale** della domanda amministrativa originaria e rispettare poi il **termine essenziale ex art. 1457 c.c.** per versare la riserva matematica liquidata dall'INPS.

§ 21 Il primo snodo operativo riguarda il controllo del fascicolo amministrativo fin dalla fase di invio telematico. Nella vicenda milanese, l'ente aveva respinto l'istanza nel 2014 contestando proprio l'incompletezza dei documenti sui presupposti di legge. La cassazione con rinvio impone ora al giudice di merito di esaminare esattamente quel contenuto. Chi cura gli adempimenti previdenziali deve quindi conservare integralmente gli allegati sugli studi universitari, le **attestazioni di laurea** e le **ricevute di trasmissione**. Senza questa prova documentale, la vittoria sul fronte della decadenza triennale non garantisce l'accoglimento della pretesa nel merito.

§ 22 Superata la verifica di completezza, l'attenzione si sposta sulla seconda soglia indicata dalla Sezione Lavoro. Una volta determinato l'importo dovuto dall'assicurato, opera la disciplina del termine essenziale prevista dall'art. 1457 c.c. per il versamento della riserva matematica. La scadenza di tale termine comporta una **decadenza procedimentale** autonoma e non sanabile con il ricorso giudiziale contro il vecchio provvedimento. Il mancato pagamento nei termini estingue infatti gli effetti della richiesta originaria e impone la presentazione di una **nuova domanda di riscatto**. Occorre quindi distinguere il tempo impiegato dall'ente per istruire la pratica dalla scadenza perentoria assegnata al contribuente per eseguire il versamento.

§ 23 Le conseguenze economiche di una simile riapertura incidono direttamente sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione per il lavoratore e per l'eventuale piano aziendale di welfare. Una nuova domanda comporta infatti il **ricalcolo integrale dell'onere** sulla base della mutata situazione soggettiva dell'interessato. Si applicano inoltre **coefficienti diversi** e di regola più onerosi. L'aumento dell'età anagrafica e la progressione retributiva raggiunta negli anni possono moltiplicare il costo del periodo universitario da coprire. Monitorare con rigore le comunicazioni dell'istituto e le finestre di pagamento resta pertanto decisivo nella gestione ordinaria delle pratiche.

§ 24 Anche nel contenzioso previdenziale contro un diniego tardivo emergono precise regole probatorie e di difesa. Sotto il profilo dell'**onere della prova**, l'interessato deve produrre in giudizio la domanda iniziale e la documentazione dei requisiti. Servono inoltre gli atti sulla mancata ricezione dei provvedimenti. Quando l'ente solleva eccezioni fondate sul binomio tra riscatto di laurea e decadenza INPS, l'impugnazione deve contrastare subito l'applicabilità dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Il tema della decorrenza del termine dalla **conoscenza effettiva** va dedotto in via subordinata. Conviene evitare domande risarcitorie prive di censura sulla **natura preliminare dell'istanza**. Diversamente, il rischio di inammissibilità in legittimità diventa concreto.

05. CONCLUSIONI: CERTEZZA CONTRIBUTIVA E CONTROLLO DEI TERMINI DI PAGAMENTO

§ 25 Il quadro sistematico tracciato dalla Sezione Lavoro ricolloca correttamente il tema tra riscatto di laurea e decadenza INPS nell'ambito che gli è proprio. L'azione contro il rigetto del riscatto universitario tutela la costruzione preliminare della posizione assicurativa. La domanda resta pertanto sottratta al termine triennale dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. L'impostazione seguita dai giudici di legittimità separa così nettamente l'istituto dalle richieste di contribuzione figurativa. Rimane inoltre distinto il regime delle domande di riliquidazione di pensioni già liquidate, ove opera la decadenza mobile sui soli ratei pregressi oltre il triennio.

§ 26 Sul piano pratico, l'inapplicabilità della decadenza giudiziale non elimina gli oneri di gestione delle pratiche. Occorre conservare con ordine i documenti sui requisiti originari. Bisogna inoltre verificare l'esatta impugnazione della qualificazione giuridica in sede contenziosa e rispettare il **termine essenziale ex art. 1457 c.c.** per versare la riserva matematica liquidata. Questo doppio presidio consolida l'anzianità contributiva ed evita nuove domande con coefficienti aggiornati e più onerosi.

REPERTORIO DELLE FONTI

Apparato delle Fonti e Autorità Citate

I. FONTI NORMATIVE

D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – Termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali

D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 2 – Disciplina del riscatto del corso legale di studi universitari

Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 – Determinazione della riserva matematica per la copertura assicurativa dei periodi scoperti

D.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111 – Estensione della decadenza triennale alle prestazioni parziali e agli accessori del credito previdenziale

Codice civile, art. 1457 – Effetti della scadenza del termine essenziale per l'adempimento della prestazione

Codice di procedura civile, artt. 164, 360, 366, 369, 435 e 437 – Notifica dell'appello nel rito lavoro, divieto di nuove eccezioni e requisiti di specificità del ricorso per cassazione

II. GIURISPRUDENZA CITATA

[1] **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 31 marzo 2026, n. 7834** ESITO: accoglie in parte il ricorso (secondo e terzo motivo), rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano. PUNTO: la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non si applica al riscatto del corso di laurea perché attiene a un rapporto preliminare diretto a costituire la posizione assicurativa mediante riserva matematica, fermo nel rinvio l'esame sulla completezza della domanda amministrativa e sul termine essenziale ex art. 1457 c.c.

[2] **Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 14 aprile 2022, n. 12275** ESITO: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari. PUNTO: la decadenza triennale introdotta dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011 si applica anche alle riliquidazioni di trattamenti pensionistici già in essere, ma con decorrenza non anteriore al 6 luglio 2011.

[3] **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5102** ESITO: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia. PUNTO: nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza opera solo sulle differenze dei ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale, senza estinguere il diritto garantito dall'art. 38 Cost.

[4] **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20516** ESITO: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli. PUNTO: conferma che per le pensioni già liquidate al 6 luglio 2011 la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera come decadenza mobile limitata ai ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.

[5] **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 4 ottobre 2026, n. 26198** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese. PUNTO: in una controversia su domanda di riscatto della laurea archiviata dall'INPS, dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di censure espositive sull'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e per inammissibile richiesta di riesame fattuale e probatorio ex artt. 360 e 366 c.p.c.

III. DOTTRINA RICHIAMATA

[D1] Maria Di Giorgio (Metodo Giuridico), Prescrizione dei contributi dopo la reintegra: termine decennale . Analisi del regime temporale di ricostruzione della posizione contributiva rispetto alla posizione previdenziale complessiva

[D2] Federico Palumbo (Metodo Giuridico), Pensione Quota 100 e divieto di cumulo: limiti alla ripetizione INPS . Esame dei confini dell'azione amministrativa e restitutoria sui trattamenti pensionistici già liquidati

Giacomo Schiantarelli Specialista in amministrazione del personale, gestione paghe e fiscalità operativa — Studio Schiantarelli e Natali S.r.l.

GS

Opera presso lo Studio Schiantarelli e Natali S.r.l. (Morbegno e Ardenno), principale punto di riferimento della Valtellina per i servizi integrati di amministrazione del personale, elaborazione buste paga, elaborazione dati contabili e assistenza negli adempimenti fiscali e tributari (IVA, modelli F24, 730 e IMU) per imprese e privati. Per Metodo Giuridico approfondisce i profili applicativi della normativa sul lavoro, della gestione retributiva e contributiva e della fiscalità operativa di imprese e contribuenti.